



STATUTI

Capriasca, 18.9.2020

ARTICOLO 1: Nome

- 1.1 Sotto la denominazione di TICINO CYCLING è costituita ai sensi degli Articoli 60 e seg. del CCS una Federazione ciclistica che raggruppa le società ciclistiche ticinesi affiliate alla Federazione ciclistica svizzera (SWISS CYCLING);
- 1.2 TICINO CYCLING è un'associazione apolitica e aconfessionale;
- 1.3 La sede della TICINO CYCLING si trova presso il domicilio del Presidente del comitato cantonale in carica;
- 1.4 TICINO CYCLING è affiliata alla Federazione Ciclistica Svizzera (SWISS CYCLING).

ARTICOLO 2: Scopi e obiettivi

- 2.1 TICINO CYCLING rappresenta e tutela gli interessi di tutte le discipline del ciclismo a qualsiasi livello, nel Cantone Ticino
- 2.2 TICINO CYCLING incoraggia, favorisce e promuove tutte le discipline del ciclismo nel Cantone Ticino, con particolare riferimento ai giovani;
- 2.3 TICINO CYCLING emana le direttive che riguardano l'organizzazione tecnica e sportiva delle gare sul territorio del Cantone nel rispetto degli statuti e dei regolamenti della Swiss Cycling;
- 2.4 TICINO CYCLING favorisce e rafforza i rapporti d'intesa e di etica sportiva fra tutte le società affiliate, con le società affiliate alla Swiss Cycling, con le autorità e la stampa;
- 2.5 TICINO CYCLING svolge i mandati che le vengono affidati dalla Swiss Cycling e quelli che le vengono affidati dalle società, preventivamente accolti dal Comitato cantonale;
- 2.6 TICINO CYCLING veglia alla pratica leale dello sport in generale e del ciclismo in particolare e rifiuta categoricamente ogni ricorso a sostanze e processi dannosi alla salute;
- 2.7 TICINO CYCLING rappresenta e tutela gli interessi delle società affiliate anche verso gli organismi regionali limitrofi;
- 2.8 TICINO CYCLING favorisce l'occupazione del tempo libero attraverso il ciclismo turistico e ricreativo.

ARTICOLO 3: Ammissioni – Dimissioni - Esclusioni

- 3.1 Possono essere membri di TICINO CYCLING le Società ticinesi, ufficialmente costituite, che svolgono attività in ambito ciclistico nelle categorie sportive contemplate da Swiss Cycling e cicloturistico;
- 3.2 L'ammissione delle società ciclistiche è di competenza dell'Assemblea generale di TICINO CYCLING;
- 3.3 Alla domanda di ammissione la Società che ne fa richiesta deve allegare copia degli statuti societari approvati, l'elenco degli organi direttivi, dei soci attivi e la conferma dell'affiliazione a Swiss Cycling;
- 3.4 L'affiliazione di un membro a TICINO CYCLING cessa con il suo scioglimento, la sua dimissione o la sua esclusione;
- 3.5 La dimissione può essere presentata in forma scritta al Comitato cantonale per la fine dell'anno civile;
- 3.6 Una società può essere esclusa per decisione dell'Assemblea generale per motivi gravi, segnatamente se non rispetta i presenti statuti, se non paga le quote di affiliazione o se pregiudica gli interessi di TICINO CYCLING.

ARTICOLO 4: Organizzazione

Gli organi di TICINO CYCLING sono l'Assemblea generale dei delegati (**AG**), il Comitato cantonale (**CC**), la Commissione sportiva (**CS**) e l'Organo di revisione (**OR**).

ARTICOLO 5: Assemblea Generale dei delegati (AG)

- 5.1 L'AG è l'organo superiore di TICINO CYCLING;
- 5.2 L'AG è convocata ordinariamente ogni anno durante la stagione invernale, con preavviso di almeno trenta giorni, e straordinariamente su richiesta del CC o di tre società ciclistiche ticinesi;
- 5.3 L'AG è diretta dal Presidente del giorno e delibera sui punti all'ordine del giorno. Il verbale dell'AG deve essere inviato a tutte le società affiliate;
- 5.4 L'AG è composta da cinque rappresentanti per ogni società ciclistica ticinese affiliata, che hanno diritto di voto deliberativo;
- 5.5 L'AG è valida se al momento dell'assemblea sono rappresentate, anche solo parzialmente, la metà più una delle società affiliate e la presenza di 1/5 dei delegati. Salvo diversa disposizione statutaria, le decisioni sono prese a maggioranza semplice. A parità di voti decide il Presidente dell'AG;
- 5.6 Ai lavori assembleari assistono i membri del CC e della CS, senza diritto di voto. Possono inoltre assistere tutti i soci delle società affiliate a TICINO CYCLING, gli invitati dal CC e i rappresentanti della stampa;
- 5.7 Sono di competenza dell'AG:
- l'approvazione e la revisione, parziale o totale, degli statuti;
 - l'esame e l'approvazione dei rapporti stagionali;
 - l'approvazione della gestione finanziaria;
 - le nomine statutarie;
 - la delibera sulle proposte assembleari;
 - la nomina dei membri onorari;
 - la fissazione della quota annuale di affiliazione;
 - l'affiliazione o l'esclusione di una società;
 - lo scioglimento di TICINO CYCLING;
 - la scelta delle modalità di voto.
- 5.8 Le nomine statutarie esigono la maggioranza assoluta al primo scrutinio, mentre al secondo scrutinio vale la maggioranza relativa dei delegati presenti in sala. Per la revisione degli statuti, lo scioglimento di TICINO CYCLING, la nomina di soci onorari, l'affiliazione e l'esclusione di una società è richiesta la maggioranza relativa dei delegati presenti in sala al momento della votazione;
- 5.9 Proposte assembleari possono essere presentate dal CC, dalla CS e da ogni società affiliata, mediante istanza scritta e motivata, inviata al Presidente di TICINO CYCLING almeno 60 giorni prima dell'Assemblea.

ARTICOLO 6: Comitato Cantonale (CC)

- 6.1 Il CC è l'organo esecutivo di TICINO CYCLING;
- 6.2 Il CC è composto da cinque a nove (5/9) membri: il Presidente, un vicepresidente, il segretario, il cassiere (le due cariche possono essere congiunte), e da due/sei (2/6) membri ai quali verranno assegnati i diversi incarichi atti al funzionamento di TICINO CYCLING. I membri del CC sono eletti dall'AG.
Qualora lo ritenesse necessario il CC potrà nominare il Direttore Sportivo, che ricoprirà anche la carica di Presidente della Commissione sportiva;
- 6.3 I membri del CC rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili ogni tre anni;
- 6.4 Il Presidente del CC è Presidente di TICINO CYCLING e la rappresenta ufficialmente;
- 6.5 Il CC si riunisce almeno tre volte all'anno, una delle quali con i Presidenti o un delegato di tutte le società affiliate. Le decisioni del CC sono prese a maggioranza semplice. A parità di voti decide il Presidente;
- 6.7 Sono di competenza del CC:
- la stesura e l'approvazione dei regolamenti di applicazione;
 - l'approvazione dei calendari ciclistici cantonali proposti dalla CT;
 - l'organizzazione del Campionato ticinese, e/o di altre manifestazioni o gare;

- l'esecuzione delle decisioni dell'AG;
- la mediazione nelle vertenze tra le società affiliate;
- la discussione e la decisione sui problemi di interesse generale;
- la rappresentanza di TICINO CYCLING verso l'esterno, in particolare nei confronti delle Autorità cantonali e comunali e della Polizia cantonale;
- la delega di incarichi alla CS o ad apposite commissioni speciali.

Il CC dispone inoltre di ogni competenza decisionale in seno a TICINO CYCLING, che non sia stata esplicitamente attribuita ad un altro organo.

ARTICOLO 7: Commissione sportiva (CS)

A dipendenza dell'attività e/o necessità il CC può costituire una Commissione Sportiva i cui compiti sono:

- l'organizzazione di selezioni cantonali;
- l'esecuzione dei mandati conferiti dal CC;

ARTICOLO 7 bis: Giuria Cantonale

Fanno parte della Giuria Cantonale (GC) i giurati regolarmente formati ed abilitati i cui compiti e/o attività sono stabiliti dall'apposito Regolamento (1978).

Scopi della Giuria sono:

- far rispettare i regolamenti di gara, cantonali e nazionali;
- giudicare le infrazioni e prendere i dovuti provvedimenti;
- ricevere e deliberare sui reclami;

Al suo interno designa un organo direttivo costituito da 3 (tre) membri che dovrà riferire al CC del proprio operato e di tutto quanto occorre allo svolgimento del proprio compito. In occasione dell'AG presenterà un suo rapporto sull'attività svolta.

ARTICOLO 8: Organo di revisione (OR)

- 8.1 Il mandato di controllare la gestione e il bilancio finanziario di Ticino Cycling è affidato ad una Fiduciaria autorizzata ed iscritta all'albo;
- 8.2 Alla Società ospitante l'AG è assegnato il compito di avallare il suddetto mandato dandone scarico all'AG;
- 8.3 L'OR ha il compito di controllare la gestione e il bilancio finanziario di TICINO CYCLING, dandone dettagliata relazione all'AG.

ARTICOLO 9: Le finanze

- 9.1 Verso i terzi è garante solo il patrimonio di TICINO CYCLING, esclusa ogni responsabilità personale dei singoli;
- 9.2 Le finanze di TICINO CYCLING sono alimentate dalle quote annuali delle società affiliate, nonché dalle sovvenzioni, dai sussidi cantonali, dalle donazioni o da contributi elargiti da terzi;
- 9.3 Le entrate sono destinate alla copertura delle spese di ordinaria amministrazione e di quelle decise dall'AG;
- 9.4 L'amministrazione e la registrazione del patrimonio sono tenute dal cassiere che deve renderne conto al CC ogni qualvolta quest'ultimo lo richiede.

ARTICOLO 10: Scioglimento di TICINO CYCLING e Revisione degli statuti

Lo scioglimento di TICINO CYCLING, come pure la revisione, parziale o totale, degli statuti, può essere chiesta a SWISS CYCLING dal CC o da una società affiliata per iscritto e con preavviso di tre mesi.

ARTICOLO 11: Entrata in vigore

I presenti statuti, che sostituiscono quelli del 12.2.1977 e del 3.2.2001, sono approvati il 14 febbraio 2009, entrano in vigore immediatamente e saranno sottoposti a SWISS CYCLING per la ratifica ufficiale.

Capriasca, 18.9.2020

TICINO CYCLING

**Il Presidente
Fabio SCHNELLMANN**

**Il Segretario
Rubens BERTOGLIATI**

